

## **Parte II**

### **Della navigazione aerea**

#### **Libro secondo**

#### **Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile**

#### **Titolo terzo**

#### **Dell'assistenza e salvataggio e ritrovamento dei relitti**

#### **Capo I**

#### **Dell'assistenza e del salvataggio**

#### **Art. 983 - Indennità e compenso di assistenza a navi o aeromobili**

L'assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, dà diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.

Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dall'aeromobile soccorritore, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se l'aeromobile è adibito allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti e del valore dei medesimi.

Fonte: Codice della navigazione: Dell'assistenza e salvataggio e ritrovamento dei relitti